

Comunicato stampa Associazione svizzera dei giuristi d'impresa (ASGI)

Zurigo, venerdì 17 marzo 2023

Tutela del segreto professionale per giuristi d'impresa: finalmente anche in Svizzera

Dopo anni di lotte politiche, anche in Svizzera sarà introdotta una tutela del segreto professionale per giuristi e giuriste d'impresa. Nel Codice di procedura civile modificato è stato inserito un diritto di rifiutare la testimonianza e la consegna per i collaboratori e le collaboratrici dei servizi giuridici interni all'azienda. Il CPC modificato è stato oggi approvato nella votazione finale da entrambe le Camere.

Già nel 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale aveva richiesto in una mozione che le persone che svolgono attività forensi e consulenza giuridica come dipendenti di un'azienda fossero ampiamente equiparate per obblighi e diritti agli avvocati e alle avvocate indipendenti.

Il Consiglio federale, in considerazione della procedura di discovery del diritto civile statunitense, aveva raccomandato l'accettazione di questa mozione e l'aveva trasmessa al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

Il Consiglio federale aveva quindi redatto una legge sui giuristi d'impresa che prevedeva l'iscrizione facoltativa dei giuristi e delle giuriste d'impresa in un registro cantonale, correlata all'obbligo di rispettare determinate regole deontologiche e al diritto di fare valere un segreto professionale nelle procedure penali, civili e amministrative.

Dopo la consultazione del 2009 il Consiglio federale aveva deciso, soprattutto in risposta all'opposizione dei Cantoni e nonostante l'ampio supporto del mondo economico, di non dare seguito al progetto della legge sui giuristi d'impresa. Per risolvere il problema delle aziende svizzere coinvolte in procedimenti civili statunitensi, aveva invece elaborato la cosiddetta legge sulla collaborazione e la tutela della sovranità svizzera (LCTS), nella quale tuttavia la tutela del segreto professionale per i giuristi e le giuriste d'impresa non era contemplata. Dal 2015 il processo legislativo della LCTS non è stato più portato avanti. Lo stesso anno la Consigliera nazionale Christa Markwalder ha depositato l'iniziativa parlamentare 15.409 «Tutela del segreto professionale dei giuristi d'impresa» con la firma di 33 deputati di tutti i partiti politici. Questa iniziativa prevede il diritto di rifiutare la testimonianza e la consegna nel Codice di procedura civile.

Nell'ottobre 2016 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato l'iniziativa parlamentare e il Consiglio federale ne ha inserito il testo nella modifica del CPC.

Nell'ambito della deliberazione di dettaglio, il Consiglio degli Stati e successivamente il Consiglio nazionale hanno apportato modifiche a livello sia di sistematica sia di formulazione. Alla fine, le due Camere si sono accordate su un nuovo articolo 167a CPC.

L'introduzione di un diritto di rifiutare la testimonianza e la consegna per i giuristi e le giuriste d'impresa risponde a una richiesta di lunga data dell'ASGI e delle aziende svizzere attive a livello internazionale, poiché questo rafforza la piazza economica svizzera. Dopo la scadenza del termine per il referendum, il Consiglio federale definirà la data di entrata in vigore del CPC modificato.

Altri Paesi europei come Germania, Paesi Bassi, Belgio e Spagna hanno già introdotto una normativa di questo tipo, ragion per cui l'ASGI accoglie con molto favore il fatto che ora anche in Svizzera i giuristi e le giuriste d'impresa possano beneficiare della tutela del segreto professionale nel processo civile.

Contatti:

Claudia Biedermann, Presidente ASGI, jurist@unternehmensjuristen.ch

Appendice

Sezione 4: Rifiuto di cooperare riguardo all'attività del servizio giuridico interno di un'impresa

Art. 167a

1 Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all'attività del proprio servizio giuridico interno se:

- a. è iscritta quale ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero;*
- b. il servizio giuridico è diretto da una persona titolare di una patente cantonale di avvocato o che soddisfa nel proprio Stato di provenienza i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'avvocatura; e*
- c. l'attività in questione, qualora fosse svolta da un avvocato, sarebbe considerata come specifica dell'esercizio della sua professione.*

2 Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un'impresa alle condizioni di cui al capoverso 1.

3 Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo.

4 Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto .